

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 96 del 13/05/2010 - rif. PREC 11/10/F**

Parere di Precontenzioso n. 96 del 13/05/2010 - rif. PREC 11/10/F d.lgs 163/06 Articoli 68 - Codici 68.1

In una gara di appalto per la fornitura di parti di ricambio per autobus, non è conforme alla normativa di settore la disposizione del bando di gara che consente di fornire ricambi equivalenti, subordinatamente e condizionatamente al rispetto di una serie di presupposti, quali la produzione di certificati di omologazione del prodotto e in mancanza di omologazione, certificazione di equivalenza rilasciati da organi accreditati ai sensi della normativa europea o, in via residuale l'effettuazione specifiche prove di laboratorio per ogni singolo ricambio equivalente. In particolare, al ventinovesimo considerando della Direttiva 2004/18/CEE si legge che: "per dimostrare l'equivalenza gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono potere motivare tale decisione". Il contenuto della Direttiva è testualmente recepito dall'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 4 pone in capo all'offerente l'onere di dimostrare "con qualsiasi mezzo" l'equivalenza del prodotto e riserva all'Amministrazione il potere/dovere di valutare l'idoneità delle alternative.

Parere di Precontenzioso n. 96 del 13/05/2010 - rif. PREC 11/10/F d.lgs 163/06 Articoli 68 - Codici 68.1

Le specifiche tecniche di appalto devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e, a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le dette specifiche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, né far riferimento a un'origine o produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti. In un appalto per la fornitura di parti di ricambio per autobus, non è conforme alla normativa di settore il bando di gara che indichi ricambi meccanici originali di determinate marche con riferimento all'esigenza di sicurezza di esercizio e alla necessità di indicare tipologie di veicoli di cui è composto il parco rotabile. Infatti, la sicurezza è da considerarsi una qualità intrinseca alla natura di un ricambio per autoveicoli, quindi una caratteristica oggettiva del prodotto, che non può di per sé giustificare la preferenza soggettiva per un determinato costruttore del prodotto medesimo, stante la doverosa applicazione del principio di equivalenza. Ugualmente, in relazione alla necessità di definire il parco rotabile, tale elemento non appare incompatibile con la dicitura di "o equivalente" ovvero "tipo" (che al contrario diviene doveroso secondo il dettato normativo comunitario e nazionale) a comprova della volontà dell'amministrazione di utilizzare il marchio solo per i fini esemplificativi.